

6 ottobre 2011

Anonimato e responsabilità in internet

di Marco Betzu

Sommario: 1. Libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima. – 2. La libertà di informazione in Internet. – 3. L'Internet anonima: ossia il potere senza la responsabilità.

1. Libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima.

La problematica inerente le manifestazioni del pensiero in forma anonima e il connesso regime di responsabilità è una questione ancora aperta, sicuramente già presente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma oggi acuita dall'interferenza delle nuove forme di comunicazione attraverso il cyberspazio. Essa occupa, tra le problematiche generate dall'avvento di Internet, un posto di primo piano per il giurista.

Nell'ordinamento italiano mancano sistemazioni definitive o quanto meno soddisfacenti, a differenza di quanto invece accaduto nell'ordinamento nordamericano, ove l'amplissima formulazione del I Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti^[1] ha spinto gli interpreti ad affrontare *ex professo* la questione.

La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel noto caso *McIntyre v. Ohio Campaign Commission*^[2], affermò che l'espressione del pensiero in forma anonima o tramite pseudonimo è tutelata dal I Emendamento e che essa «assicura a uno scrittore che sia impopolare che i lettori non giudicheranno con pregiudizio il suo messaggio semplicemente perché non stimano il suo autore»^[3]. L'anonimato sarebbe, secondo la stessa Costituzione americana, uno scudo contro la tirannia della maggioranza, un'onorevole tradizione dialettica, non già una pratica fraudolenta o pernicioso^[4].

La giurisprudenza successiva ha progressivamente applicato i principi della sentenza *McIntyre* alle manifestazioni del pensiero in Internet.

In una recente sentenza della Corte d'Appello dello Stato della California è scritto che l'uso di un pseudonimo permette agli utenti di esprimere le proprie idee senza la paura dell'intimidazione o della repressione e che i forum *online* consentono a chiunque, prescindendo dalle proprie condizioni economiche o sociali, di essere ascoltato senza che siano possibili interventi repressivi da parte dei «poteri forti»^[5]. Dello stesso apparato concettuale aveva già fatto uso la Corte Suprema dello Stato del

Delaware, che nel 2005 respinse la richiesta di identificazione di un *blogger* anonimo, osservando, in maniera apodittica, che «Internet fornisce uno strumento di comunicazione in cui una persona offesa da interventi anonimi altrui può replicare immediatamente, rispondendo alle presunte diffamazioni sullo stesso sito o *blog*, e quindi può rispondere in modo quasi contemporaneo di fronte alla medesima persona che hanno letto le affermazioni iniziali»[6].

Nelle ricostruzioni degli autori statunitensi, sia tra le più risalenti che tra quelle recenti, è spesso sostenuto che l'anonimato è nella stessa struttura di Internet, nel suo "codice"[7], e come tale merita tutela: «l'espressione del pensiero in Internet anonima o sotto pseudonimo fa parte della ricca tradizione delle manifestazioni del pensiero attraverso i media tradizionali, come la stampa, ed è ricompresa sotto la stessa protezione fornita dal Primo Emendamento. Una legislazione contro le espressioni anonime significherebbe porre fine a quella ricca tradizione e dovrebbe essere oggetto di opposizione»[8].

Di queste argomentazioni sono debitorie alcune correnti dottrinali italiane, più sensibili alle suggestioni della comparazione, tra le quali è frequente l'idea che l'anonimato in Internet possa essere tutelato come modalità di esercizio di un diritto principale.

In questo senso è stato affermato che «la tutela dell'anonimato, connessa alla libertà di manifestazione del pensiero, segna il solco da seguire per realizzare pienamente la *democrazia continua*: l'obiettivo da raggiungere dovrebbe essere, dal lato attivo, quello di rendere i cittadini artefici del processo democratico, attraverso una partecipazione diretta e attiva, [...] e, dal lato passivo, quello di aumentare le fonti di informazione»[9].

Al fondo di tali considerazioni è l'idea secondo cui la protezione dell'anonimato consentirebbe «ai consociati di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza il timore di eventuali ripercussioni. La garanzia che non sia svelata la propria identità favorirebbe, in particolare, i soggetti che, per condizioni economiche o sociali, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza»[10]. Ne deriverebbe che il diritto all'anonimato «cede soltanto dinnanzi all'esito sfavorevole del bilanciamento rispetto ad altra situazione giuridicamente tutelata»[11].

Nel medesimo senso, è stato sostenuto che «L'anonimato rappresenta uno spazio di libertà e una forma di tutela effettiva per la propria identità digitale e per il proprio patrimonio informativo. Potremo dunque dire che l'anonimato dev'essere sicuramente considerato un diritto della persona anche se in continua relazione con il mondo dei diritti circostanti in una logica di *balance*»[12].

Si tratta di impostazioni che, esaltando il contenuto assiologico delle disposizioni costituzionali sulle quali pretendono di fondarsi, finiscono per manipolarne il testo e meritano, dunque, di essere confutate.

Ad essere dubbia è già l'attribuzione all'anonimato della qualifica di diritto.

Innanzitutto, l'osservazione per la quale «il diritto di manifestare anonimamente il pensiero trova frequente occasione di esercitarsi nella pubblicazione di commenti ad articoli, a *post* (ossia aggiornamenti di *blog*), a filmati, e in generale in relazione a qualsiasi altro contenuto informativo pubblicato in rete»[13] è esclusivamente descrittiva di un dato di fatto, e nulla dice in ordine al suo inquadramento giuridico.

È pur vero che la giurisprudenza, obliando la distinzione tra comunicazioni riservate e manifestazioni del pensiero[14], spesso sostiene che non sarebbe appropriato equiparare i messaggi Internet ai documenti anonimi, in quanto nell'ambiente della rete l'anonimato non sarebbe mai garantito in modo assoluto, poiché ogni computer abilitato a navigare nel *web* o a servirsi della posta elettronica è univocamente identificato da un indirizzo IP, che permetterebbe al fornitore di accesso di risalire all'identità dell'abbonato[15]. Al contrario, esistono numerosi *software* che permettono di effettuare una

connessione *on line* attraverso *server* criptati, che nascondono l'indirizzo IP del navigante e gliene attribuiscono uno sempre diverso, sovente riconducibile a paesi esteri. Parimenti, i *server anonymous remailers* ricevono e rinviando i messaggi di posta elettronica, rendendo impossibile l'identificazione del mittente[16].

Riconducendo il discorso sul piano giuridico, deve quindi osservarsi che a livello costituzionale un'azione può essere qualificata come libertà, può essere oggetto di divieto, ma può anche essere non presa in considerazione, e quindi rifluire nel "costituzionalmente indifferente", la cui disciplina è affidata alla discrezionalità del legislatore, con l'unico vincolo del rispetto del principio di ragionevolezza.

Sul piano della teoria generale, poi, non pare accettabile qualificare una situazione giuridica soggettiva sia come diritto che come modalità di esercizio di un altro e diverso diritto, tutelato in via principale. O l'anonimato è un diritto, oppure è una modalità di esercizio, *id est* una facoltà, compresa in una più ampia situazione giuridica soggettiva: *tertium non datur*[17].

Escluso che l'anonimato sia un diritto costituzionalmente garantito, posto che non se ne rinviene traccia alcuna nelle disposizioni costituzionali, venendo in rilievo esclusivamente in ipotesi settoriali della legislazione ordinaria, deputata, peraltro, alla disciplina del diverso diritto alla riservatezza, occorre verificare se possa essere qualificato come corollario di altro diritto. La risposta deriva da verifiche caso per caso. Tralasciando il diritto alla riservatezza, che si traduce fondamentalmente nel diritto al corretto trattamento dei propri dati personali, occorre chiedersi se, in Italia, sia possibile riconoscere una libertà di manifestazione del pensiero in forma anonima.

L'art. 21 Cost., dal quale discende anche la libertà di informazione, dispone che "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*".

L'attributo "*proprio*" esclude dall'alveo della tutela costituzionale le manifestazioni del pensiero *altrui*, delle quali il soggetto non abbia deciso di appropriarsi. La specificazione contenuta nel testo dell'articolo implica, infatti, che la garanzia costituzionale concerne le espressioni che, corrispondendo alle sue interiori persuasioni, egli abbia fatto proprie[18]. Ne deriva che la libertà di manifestazione del pensiero non copre le comunicazioni che l'autore non permette di riconoscere come proprie, e quindi non solo quelle «subiettivamente false»[19], ma anche quelle anonime. Soltanto l'identificazione del soggetto consente di ricondurre la manifestazione del pensiero al suo autore, in modo da accertare la corrispondenza tra la manifestazione e il pensiero. Operazione, questa, non possibile allorché il pensiero sia espresso in forma anonima, venendo meno in tal caso ogni criterio utile a riempire di contenuto l'attributo "*proprio*". Nella manifestazione del pensiero in forma anonima è lo stesso agente, infatti, a voler recidere il collegamento tra il pensiero oggettivo nella dichiarazione e la sua persona.

Il logico corollario di tale soluzione è duplice: non esiste, a livello costituzionale, un diritto all'anonimato *tout court*; l'anonimato non è una modalità costituzionalmente tutelata della libertà di manifestazione del pensiero[20].

Ne discende, ulteriormente, che al singolo individuo che manifesti il proprio pensiero attraverso Internet ben può essere imposto l'obbligo «di rendere nota sempre e comunque la propria identità», e non soltanto il divieto, già presente nell'ordinamento, «di operare in modo fraudolento appropriandosi di identità altrui»[21]. Il limite è rappresentato dal rispetto del principio di ragionevolezza, *sub specie* di un corretto bilanciamento tra gli opposti interessi all'ostensibilità dell'identità e al mantenimento dell'anonimato che, non essendo un diritto costituzionale, ben può ricevere limitazioni anche stringenti. Irragionevole, invece, sarebbe ad oggi disporre la chiusura di un sito Internet perché ospita al suo interno interventi in forma anonima, come invece disposto dal Tribunale di Firenze nel 2009, che, in accoglimento di un ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, ha inibito la divulgazione in Internet di un sito e ne ha

ordinato la rimozione[22]. In assenza di una norma *ad hoc*, rimessa alla discrezionalità del legislatore, un provvedimento di tal fatta appare privo di fondamento normativo, appunto perché la Costituzione, se non copre le manifestazioni anonime del pensiero, nemmeno le vieta.

Soltanto allorché la forma di comunicazione sia circoscritta entro la sfera privata dell'individuo, e quindi sia riservata *ex art. 15 Cost.*, l'identità dell'autore deve – salvo specifiche e motivate deroghe – essere mantenuta segreta ai terzi[23].

2. La libertà di informazione in Internet.

E' stato osservato che, grazie alle potenzialità di Internet, «il fenomeno dell'informazione "reticolare" reagisce sugli stessi mezzi di diffusione "tradizionali", potenziandone i contenuti nel senso dell'interattività con gli utenti e della combinazione tra strumenti comunicativi, ma altresì modificandone alcuni presupposti strutturali. [...] Il paradigma originario dell'art. 21 subisce una sorprendente riscoperta, definendo insieme all'art. 15 un riferimento composito di questa nuova libertà di comunicazione informatica, che si manifesta attraverso modalità comunicative plurali»[24].

Questa considerazione, senz'altro esatta, vale soprattutto per i *blog*, rispetto ai quali vengono meno le figure editoriali intermedie tipiche della stampa tradizionale, come l'editore e il direttore responsabile[25]. I *blog* presentano caratteri peculiari, tali cioè da non consentire un loro inquadramento *tout court* tra i mezzi di comunicazione di massa. Il *blogger* può costruire il *blog* come aperto a tutti gli utenti, o come chiuso, accessibile soltanto da soggetti muniti di *password*. Spesso i terzi possono pubblicare sul *blog* contenuti o commenti, e il più delle volte si celano dietro nomi fittizi o pseudonimi, in modo da preservare il proprio anonimato.

Il primo problema che si pone è l'assimilabilità delle diverse forme di manifestazione del pensiero a quelle proprie dei media tradizionali. Ci si deve chiedere, ad esempio, se il *blogger*, ospitando contenuti o commenti di terzi, abbia la stessa responsabilità del direttore della stampa periodica. Problema che si presenta, in particolar modo, allorché quei contenuti siano espressi in forma anonima, giacché diversamente potrebbe essere impossibile individuare un responsabile.

La soluzione, sia in giurisprudenza che in letteratura, è tendenzialmente negativa[26].

La Corte di Cassazione ha affermato che dall'interpretazione evolutiva dell'art. 21, comma 3, Cost., per coniugare la disposizione costituzionale con le nuove tecnologie sopravvenute ed i nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, non può derivare la meccanica inclusione dei nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero nel concetto di stampa, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. Difatti, sia i messaggi postati su un *blog* che, a maggior ragione, quelli pubblicati su forum di discussione o *social network*[27] «sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale»[28].

Le conseguenze pratiche di tale distinzione sono evidenti. Se i *blog* venissero inquadrati tra le pubblicazioni periodiche, al pari della stampa tradizionale, ne deriverebbe l'applicabilità, tra gli altri, dell'art. 57 c.p., secondo cui «*Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo*». Così opinando, il Tribunale di Aosta ha assimilato il

gestore di un *blog* al direttore di una testata giornalistica, ritenendo che, avendo questi il totale controllo di quanto viene postato, allo stesso modo di un direttore di giornale avrebbe il dovere di eliminare gli scritti offensivi[29]. Di contrario avviso la Corte di Appello di Torino, secondo cui l'art. 57 c.p. non è applicabile al gestore di un *blog*[30].

La medesima problematica si impone rispetto ai siti Internet, assimilabili ai giornali telematici, che forniscano informazioni con carattere di attualità.

La l. n. 62 del 2001 ha dato una definizione ampia di prodotto editoriale, tale da ricomprendere tutti i *media* finalizzati alla diffusione di informazioni presso il pubblico. La sua portata è, tuttavia, limitata sia sul versante oggettivo che su quello soggettivo.

Sul piano oggettivo, il comma 3 dell'art. 1 dispone che *“Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”*. La norma, rinunciando a fornire una disciplina *ad hoc* per i prodotti editoriali informatici, si limita a rinviare a disposizioni calibrate sul mezzo stampa, rendendone l'applicazione di difficile effettività. Non si vede, infatti, come sia possibile assolvere all'obbligo di indicare il luogo e l'anno della pubblicazione o il nome e il domicilio dello stampatore, né è chiara la linea di confine tra siti soggetti a registrazione e siti non soggetti, posto che il concetto di diffusione al pubblico con periodicità regolare è estremamente vago e non tiene conto che le pubblicazioni *online* sono, per loro natura, soggette ad un aggiornamento continuo[31].

L'inadeguatezza di tali scelte normative è stemperabile avendo riguardo al piano soggettivo di efficacia.

Dall'impianto sistematico della legge si ricava che la stessa ha inteso disciplinare l'attività di informazione esercitata in forma imprenditoriale, come del resto evidente secondo la lettura del Capo II, che prevede interventi per lo sviluppo editoriale e condiziona la possibilità di fruire di agevolazioni e contributi al rispetto dei requisiti di cui al Capo I. La conclusione è confermata dall'art. 7, comma 3, del successivo D.Lgs. n. 70 del 2003, secondo cui *“la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001, n. 62”*.

Sull'interpretazione di tali disposizioni la giurisprudenza, specie quella di merito, si è dimostrata oscillante[32]. Una parte minoritaria, infatti, ritiene che anche i periodici *online*, rientrando nel *genus* prodotto editoriale, siano soggetti alle indicazioni obbligatorie in tema di editoria previste per gli stampati e alla registrazione obbligatoria della testata, oltre che alla disciplina da omesso controllo di cui all' art. 57 c.p.[33]. Si è così precisato che la «pubblicazione di giornale *on-line*, e non riduttivamente e semplicisticamente di pagine *web* in appositi siti [...] risulta del tutto assimilabile al giornale stampato costituendone la versione telematica e consistendo, quest'ultima, solo in una particolare forma della prima», sicché, anche «considerata l'interpretazione estensiva della definizione di “stampa periodica” di cui all'art. 57 c.p. ed attesa l'evoluzione dello specifico concetto alla stregua del progresso tecnico e della creazione della rete internet», è stata riconosciuta la responsabilità del direttore, «fungendo il medesimo da garante della pubblicazione periodica, non solo cartacea ma anche *on-line*»[34].

La Cassazione, di recente, ha affrontato *ex professo* la questione con una sentenza di ampio spessore teorico, della quale è opportuno richiamare brevemente le argomentazioni.

La Suprema Corte ha affermato che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni che Internet non realizza: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico. Il

fatto che il messaggio mediante Internet (come, ad esempio, la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sul piano oggettivo «non tutti i messaggi trasmessi via internet sono “stampabili”: si pensi ai video, magari corredati di audio»; sul piano soggettivo è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa la schermata: «E se è, pur vero che la “stampa” – normativamente intesa – ha certamente a oggetto, come si è premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi – e anche questo si è anticipato – di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica. Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che – eventualmente – riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce – ad uso del fruitore – un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo)»[35].

Il precipitato teorico, secondo la Suprema Corte, è «la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa»[36]. Sono, difatti, differenti le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: «consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet. *Ad abundantiam* si può ricordare che il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 14 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli *access provider*, i *service provider* e – *a fortiori* – gli *hosting provider* [...] a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato»[37]. La soluzione, tranne che per l'ovvia ipotesi di concorso nel reato, è che va esclusa la responsabilità penale dei coordinatori dei forum, del *blogger* e, finanche, del direttore di una testata telematica.

Tale conclusione, secondo i Giudici di legittimità, è avvalorata da considerazioni pratiche e teleologiche. Le prime si incentrano sul fatto che «la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano – o comunque estremamente gravoso – il compito di controllo del direttore di un giornale *on line*. Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in *malam partem*), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)»[38]. Le seconde fanno leva sull'implicita *voluntas legis*: «da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che – ad oggi – tale responsabilità non esiste), dall'altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto. Invero, né con la L. 7 marzo 2001, n. 62, né con il già menzionato D.Lgs. del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 c.p. dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali *on line* (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D.Lgs.). Allo stato, dunque, “il sistema” non prevede la punibilità ai sensi dell'art. 57 c.p. (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale *on line*»[39].

L'impianto argomentativo della Corte di Cassazione sembra richiamare l'analogia soluzione prevista nel *Communications Decency Act* statunitense del 1996 in materia di responsabilità dei *provider*, secondo cui “no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider”[40].

De iure condito non si può che concordare con la pronuncia citata, posto che l'impossibilità di

sanzionare penalmente per omesso controllo il responsabile della testata *online* o di un *blog* discende direttamente dalla regola di cui all'art. 25, comma 2, Cost. che vieta l'analogia in *malam partem* delle norme incriminatrici[41]. La soluzione giurisprudenziale, tuttavia, non risolve il problema degli abusi che possono essere perpetrati attraverso il mezzo telematico, vieppiù quando questo venga utilizzato in forma anonima.

De iure condendo non si spiega la differenza di trattamento tra il periodico stampato e quello telematico: l'offesa che può essere arrecata alla reputazione, all'onore o alla riservatezza dei terzi attraverso una lettera pubblicata dal primo è, sul piano fenomenico, simile a quella che si realizza attraverso la pubblicazione di contenuti illeciti in una testata *online*[42]. Anzi, considerato il grado di permanenza di questi contenuti nella Rete, ben diverso, sia sul piano spaziale che su quello temporale, da quelli pubblicati nei media tradizionali, l'offesa a mezzo telematico appare ben più lesiva dei diritti altrui[43], sicché un tempestivo intervento del legislatore deve ritenersi, oggi, ineludibile. Inoltre, non è nemmeno vero – come invece opinato dalla giurisprudenza – che l'interattività renderebbe eccessivamente gravoso, e quindi difficilmente esigibile, un controllo da parte del direttore responsabile o, più in generale, del gestore del sito. L'interattività, infatti, altro non è che una scelta dello stesso, che ben potrebbe adottare una differente soluzione – peraltro spesso praticata da molti siti Internet – consistente nel sottoporre a previo controllo i commenti e i post degli utenti: un controllo, questo, che non è affatto diverso da quello normalmente posto in essere per le versioni a stampa sulle antiche «lettere al direttore», rispetto alle quali grava sul direttore «l'obbligo di verificare, non solo la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva, ma anche, e prima di tutto, di accertare la esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico»[44].

Mutatis mutandis, la questione è simile a quella avente ad oggetto il preteso contrasto tra l'art. 3, comma primo, Cost. e gli artt. 57 c.p. e 3 della l. n. 47 del 1948, sollevata nel 1976 dal Tribunale di Milano, che lamentò una disuguaglianza fra il direttore di un piccolo giornale, facilitato nell'adempimento del suo dovere di controllo dalle limitate dimensioni dell'impresa, e il direttore di un giornale di tiratura nazionale, che secondo il giudice remittente si sarebbe trovato nell'impossibilità di effettuare un «corretto esercizio di un controllo costante, ponderato ed efficace»[45]. La Corte costituzionale respinse la questione di legittimità costituzionale con argomentazioni utilizzabili, *pro futuro*, anche nei confronti dell'editoria *online*: posto che il direttore del giornale risponde «per fatto proprio», in quanto tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale «al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità», ne consegue che la sua responsabilità viene meno «tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso», mentre «eventuali ipotesi limite si tradurrebbero in ogni caso in inconvenienti di fatto della attuazione della disciplina, derivanti dalla evoluzione anche tecnologica del settore, non rientranti direttamente nella previsione normativa e non idonei quindi a costituire di per sé motivo di illegittimità costituzionale»[46]. In tal modo l'unitarietà della disciplina della responsabilità penale del direttore di un periodico posta dall'art. 57 c.p., affermata anche nel caso in cui l'autore della pubblicazione rimanga anonimo[47], risponde ad un principio di razionalità sufficiente ad escludere il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost., indipendentemente dalla mera circostanza di fatto che si tratti di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale.

Vero è che il legislatore ha perso una buona occasione per occuparsi del fenomeno delle pubblicazioni *on line*, omettendo di dare un'aggiornata attuazione all'art. 21 Cost. che, proprio in materia, accanto a un principio di libertà pone anche un obbligo di responsabilità[48].

3. L'Internet anonima: ossia il potere senza la responsabilità.

Internet, se da un lato ha semplificato grandemente la possibilità per i cittadini di ricercare informazioni e ha straordinariamente implementato l'effettività della libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro lato ha attribuito un notevole potere, *lato sensu*, informativo in capo ai soggetti che selezionano e pubblicano le informazioni, ingenerando, all'ennesima potenza, «rischi di manipolazione e disinformazione»[49].

Un potere anonimo che, in assenza di una legislazione *ad hoc* che lo disciplini compiutamente, si ritiene scevro da responsabilità in nome dell'esaltazione del valore della trasparenza attraverso la rete.

Il caso WikiLeaks è, sul punto, istruttivo[50]. WikiLeaks è un'organizzazione senza scopo di lucro che, attraverso un *drop box* protetto da un sistema di cifratura, riceve e pubblica in modo anonimo, senza l'indicazione non solo della fonte, ma anche di chi dovrebbe verificarne l'autenticità, documenti riservati o addirittura coperti da segreto di Stato illecitamente raccolti: la pubblicazione, attraverso tali modalità, di questo genere di documenti costituisce attuazione dei valori democratici sottesi alla libertà di informazione o, piuttosto, rappresenta la violazione delle regole costituzionali, attraverso le quali quei valori possono essere invernati? Tralasciando le ricadute geopolitiche[51], le risposte sono contrastanti. Secondo alcuni si tratterebbe di una vera e propria attività di informazione che «può agitare i governi nazionali, disturbare le relazioni diplomatiche fra Stati e svelare gli arcana imperii. Potrà non piacere, e soprattutto si potrà ridimensionare la portata e l'effetto e negarne la validità legale, ma resta il fatto che anche attraverso questa opera di “cercare, ricevere, diffondere” si viene a mettere al centro il diritto di sapere e la libertà di informare, che rappresenta altresì un nuovo modo di essere della separazione dei poteri, in una rinnovata concezione del costituzionalismo»[52]. Secondo altri, «La rete stessa, già miraggio di trasparenza, rischia di trasformarsi in un'ideologia che promettendo il miraggio di assoluta libertà di espressione, finisce per dimenticare i principi di democrazia e tolleranza»[53]. Tuttavia, al di là di queste considerazioni di carattere generale, il giurista non può fare a meno di rilevare che tanto la pubblicazione di notizie riservate quanto quella di documenti coperti da segreto integrano i delitti di cui agli artt. 262[54] e 261[55] c.p., né può ovviamente sostenersi che il mezzo utilizzato e il fine perseguito possano fungere da causa di giustificazione.

E' il testo costituzionale a fornire le risposte alle richieste di regolazione dei casi nuovi, che, lungi dal ricavarsi «dalla matrice della civiltà tecnologica contemporanea»[56], devono essere ricercate nelle pieghe delle disposizioni, saggiandone le virtualità interpretative[57]. La tendenza, oggi dilagante, ad affrancarsi dal testo conduce a svalutare la forza prescrittiva della Costituzione per sopravvalutare pretesi valori, principi autofondati o suggestioni etiche e morali, ma così facendo la Costituzione viene «utilizzata come strumento di legittimazione del reale, non più come garante e promotrice del cambiamento sociale»[58].

Ritenere che l'anonimato in Internet costituisca un valore costituzionale intangibile, e quindi da difendere[59], significa svalutare sia il comma 1 che il comma 5 dell'art. 21 Cost. Il primo, come già osservato, nel tutelare le sole manifestazioni del *proprio* pensiero istituisce un binomio tra libertà e responsabilità, non garantendo le manifestazioni in forma anonima. Il secondo, prescrivendo che “*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica*”, prevede un obbligo di trasparenza in capo ai mezzi di comunicazione di massa dal quale è possibile ricavare, in via interpretativa, uno spiccato *favor* dei Costituenti verso il più ampio principio di trasparenza e responsabilità nell'esercizio della libertà di informazione.

Anche la Corte costituzionale, in una nota sentenza in materia di pluralismo radiotelevisivo, ha riconosciuto un collegamento assai stringente tra il principio di trasparenza di cui al comma 5 dell'art. 21 Cost. e il pluralismo dell'informazione. Secondo la Corte «un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate [...] incide pur sempre sul valore del pluralismo ed ha quindi rilievo costituzionale»[60].

Al di là del nesso che così si istituisce tra la libertà di informazione e quella di iniziativa economica privata, al quale fa da *pendant* il rapporto tra pluralismo informativo e trasparenza, il collegamento tra il comma 1 e il comma 5 dell'art. 21 Cost. sottende un principio di più ampia applicazione: parafrasando un'autorevole dottrina[61], la trasparenza in ordine alla proprietà dei mezzi di comunicazione di massa è funzionale a una consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale del Paese.

Tale principio, con cautela estendibile per analogia *iuris* ai mezzi di comunicazione digitale, conduce a negare tutela costituzionale all'attività di informazione svolta su Internet in forma anonima, legittimando l'introduzione di una disciplina *ad hoc* di cui è oggi opportuno iniziare a discutere[62].

L'idea che l'attività di identificazione debba essere rimessa all'autonoma e spontanea iniziativa degli stessi attori economici interessati, come i gestori dei siti o dei *social network*, appare insoddisfacente, perché non risolve il problema rispetto ai primi e si espone ai fallimenti del mercato rispetto ai secondi[63]. La raccolta dei dati identificativi e il successivo controllo di verifica sono, in ogni caso, attività costose, che solo alcuni di essi hanno l'interesse o la capacità per svolgere e che i più non svolgerebbero mai se non vi fossero normativamente obbligati. Ma altrettanto costosi sono i vuoti normativi, che nel caso di Internet si traducono in un'assenza di regolamentazione *ad hoc* cui si accompagna l'inevitabilità di buona parte delle norme dedicate ai media tradizionali, che si ripercuotono, entrambe, sui soggetti lesi[64].

Non è questa la sede per elaborare un progetto normativo che, limitando l'anonimato nel *web*, sappia adeguatamente bilanciare i diversi interessi confliggenti senza ledere il nucleo duro della libertà di manifestazione del pensiero *online*. Sarebbe auspicabile, inoltre, che una normativa del genere sia introdotta a livello europeo, in modo da garantirle un più ampio grado di effettività. Possono indicarsi, tuttavia, alcuni principi ispiratori che, fondandosi direttamente sull'art. 21 Cost., forniscano le linee guida per un aggiornamento dell'ampio bagaglio normativo dettato per i mezzi di comunicazione tradizionali sulla base dei principi costituzionali ricavati dalla stessa Costituzione. Principi che in linea di massima anche nel cyberspazio mantengono una reale funzionalità e rispondono ad effettive e condivise esigenze di regolazione.

Innanzitutto è da escludere la proponibilità di una disciplina che imponga, sempre e comunque, un generalizzato obbligo di identificazione dell'utente che voglia accedere a Internet, perché ciò si tradurrebbe in una sorta di schedatura globale, che andrebbe ben al di là della tutela degli interessi che si vorrebbero in tal modo salvaguardare.

Può, invece, senz'altro distinguersi tra forme di controllo *ex ante* e forme di controllo *ex post*.

Nonostante talune conclusioni, secondo cui «il divieto di autorizzazioni e censure riassume l'atteggiamento del costituente di netta esclusione di ogni forma di controllo preventivo sia sui contenuti che sulle condizioni di esercizio della libertà di stampa»[65], alcune forme di controllo *ex ante*, adeguatamente bilanciate con gli interessi confliggenti, devono ritenersi compatibili con l'art. 21 Cost., il cui comma secondo, non a caso, vieta esclusivamente le autorizzazioni e le censure sulla stampa, ossia provvedimenti amministrativi nominati e specificamente indicati. Né a diversi risultati conduce l'ampia formula di cui al comma primo, posto che se è vero che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ciò è possibile con i mezzi che ciascuno ha legalmente a sua disposizione. A ragionare diversamente dovremmo concludere per l'incostituzionalità dell'art. 5 della l. n. 47 del 1948, secondo cui «Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi», mentre correttamente la giurisprudenza ha osservato che la registrazione del giornale e del periodico costituisce una forma di pubblicità necessaria[66], dalla quale esula esclusivamente il «potere di discriminare le pubblicazioni periodiche degne di essere edite dalle altre che siano ritenute prive di alcunché di creativo sul piano dell'informazione e della critica»[67]. Una funzione di controllo, quest'ultima citata, avente anch'essa

natura amministrativa, non certo giurisdizionale, essendo unicamente diretta ad accertare se sussistano i presupposti necessari per la registrazione o la sua revoca, al fine di ordinarne l'esecuzione in caso positivo e di negarla in caso negativo, ovvero di accertare se siano venuti meno i presupposti esistenti al momento dell'iscrizione[68], a nulla rilevando che il relativo potere, vincolato, sia attribuito al Presidente del Tribunale o a un giudice da lui delegato.

In realtà, la tesi che esclude ogni forma di controllo *ex ante* si richiama all'antica teoria secondo cui la libertà di manifestazione del proprio pensiero consisterebbe in una puntuale libertà dai vincoli normativi nel momento delle concrete espressioni del pensiero, contro la quale Carlo Esposito osservò, in termini cristallini, che le classiche ragioni addotte contro le misure preventive proverebbero anche contro l'ammissibilità di poteri del legislatore sul contenuto delle manifestazioni del pensiero, che sarebbero così concepite come espressione di una libertà assoluta, scevra da limiti derivanti da altri interessi costituzionali, e quindi inevitabilmente in contrasto «con ogni parola della proclamazione della libertà nel nostro testo costituzionale»[69]. L'indicazione dei responsabili, prevista in generale per «*tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*» dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 5 della legge sulla stampa, rappresenta giustappunto una misura preventiva. Ciò in un duplice senso: perché in accordo con il principio di precauzione è anteriore alla pubblicazione[70]; perché implicitamente riconosce, sul piano pratico, un potere di censura dei responsabili su quanto presentato dagli autori dei singoli contributi[71], esplicabile attraverso il rifiuto alla pubblicazione. Rifiuto che soltanto interpretazioni ideologicamente orientate – e per ciò solo passibili di critica – potrebbero ritenere in contrasto con la proclamazione costituzionale.

L'inevitabilità, in via di interpretazione estensiva o di analogia, di tali disposizioni alle comunicazioni via Internet, non costituisce certamente un limite alla discrezionalità del legislatore, che ben può – e anzi, dovrebbe – prevedere norme *ad hoc* che le disciplinino, rispondenti alla stessa *ratio* di quelle dedicate alla stampa, seppur diversamente congegnate in ragione dell'ontologica diversità che le contraddistingue. Né, come appena osservato, contro l'ammissibilità di esse sembra possibile rinvenire limiti logici discendenti dal testo dell'art. 21 Cost., ponendosi esclusivamente problemi di bilanciamento e adeguata misurazione del loro grado di incidenza.

Tali forme di controllo *ex ante* potrebbero essere rimesse, sulla falsariga del citato D.Lgs. n. 70 del 2003, in capo ai soli soggetti che perseguano un utile economico, anche indiretto, attraverso la fornitura di servizi Internet o tramite siti o *blog*[72], cui spetterebbe, come obbligo connesso all'attività, il dovere di identificare chi utilizza i propri servizi o siti sullo spazio telematico, mediante attività di manifestazione del pensiero (cosiddetti «utenti attivi»), imponendo un onere di registrazione e di controllo effettivo sull'identità dell'utente[73] della cui praticabilità si dirà tra poco.

Così ragionando è possibile ipotizzare una disciplina che soddisfi le sopra richiamate esigenze di responsabilizzazione, fornendo alcuni criteri di imputazione tali da fondare una responsabilità civile, penale o amministrativa. Operando una classificazione dei diversi rapporti per ambiti di relativa omogeneità, dovrà distinguersi la posizione dei *provider* da quella di chi gestisce concretamente il sito, immettendovi contenuti.

I primi dovranno identificare l'utente al quale forniscono il servizio, in maniera tale da ovviare al fenomeno, oggi assolutamente ricorrente, consistente nell'utilizzo di pseudonimi o nomi falsi nella creazione di *blog* o in generale di siti Internet, che finisce, nei fatti, per agevolare condotte diffamatorie o altrimenti lesive di diritti altrui che spesso sfuggono alle maglie dell'ordinamento.

I secondi (direttore del giornale telematico, *blogger* che ricavi un utile economico, amministratore della società che gestisce il *social network*) saranno tenuti a identificare gli utenti che immettano materiali nel sito, operando – laddove appunto consentano per *default* una tale immissione – un controllo

precauzionale sui contenuti pubblicati.

Esemplificando, il fornitore del servizio che consente la creazione di un *blog* sul proprio dominio Internet dovrà provvedere a identificare il *blogger*; a sua volta quest'ultimo, laddove decida di consentire commenti o pubblicazione di contenuti da parte di terzi, dovrà previamente sincerarsi della loro identità, provvedendo altresì a rimuovere i contenuti dei quali sia possibile predicare, quanto meno in via di principio, l'evidente illiceità penale. Per non parlare, poi, dell'identico onere posto in capo ai direttori dei quotidiani telematici, per i quali l'effettiva identità di posizione con gli omologhi della carta stampata rende la ragionevolezza di una tale misura di immediata evidenza.

Per tutte queste ipotesi, il mancato rispetto dell'obbligo giuridico di identificazione e controllo sulle manifestazioni del pensiero dei terzi svolte sul proprio spazio telematico permetterebbe di riconoscere in capo a tali soggetti qualificati sia una responsabilità civile per colpa omissiva *ex art. 2043 c.c.* [74], sia una responsabilità penale di tipo omissivo improprio *ex art. 40, comma 2, c.p.*, secondo cui “*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”. Quanto alla prima, l'assolvimento dell'obbligo anzi detto consentirebbe all'agente di liberarsi della responsabilità per il fatto materialmente commesso dall'utente, avendo egli posto in essere quell'attività diligente, imposta dalla norma, che avrebbe consentito di evitare il danno e che sarebbe nei suoi confronti esigibile. Quanto alla seconda, per rispondere del mancato impedimento di un evento, che in questi casi è il reato commesso da altri, è necessaria l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto [75], sicché la norma a contenuto precauzionale di cui si suggerisce l'introduzione, che per quanto sopra osservato sarebbe «costituzionalmente ineccepibile» [76], permette di superare i rilievi di quanti, *de iure condito*, correttamente eccepiscono l'inutilizzabilità dell'art. 40 cpv. nei confronti del *blogger*, del direttore di una testata telematica o più in generale del responsabile di un sito aperto agli interventi del pubblico [77].

L'attività di identificazione e di raccolta dei dati degli utenti dovrebbe essere svolta nel più rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, sulla base di specifici modelli operativi di riferimento. A tal fine, potrebbe ipotizzarsi l'adozione, da parte degli enti organizzati in forma di impresa, quali i *provider*, di modelli di comportamento adeguatamente dettagliati e finalizzati all'osservanza della legge, similari ai cosiddetti *compliance programs*, utilizzati – a partire dall'esperienza statunitense iniziata con il *Sentencing Reform Act* del 1984 – in materia di diritto penale d'impresa e imperniati sulla capacità dell'ente di sfruttare le proprie risorse interne per impedire la realizzazione dell'evento. L'esperienza maturata nei dieci anni trascorsi dall'introduzione, in Italia, della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 potrà fornire, al riguardo, utili indicazioni pratiche. Su questa linea, potrebbe ipotizzarsi la configurazione, ove la mancata adozione dei modelli operativi sia dolosa o colposa, di una responsabilità a titolo di illecito amministrativo o penale per omissione propria da parte degli amministratori dell'ente che gestisce il sito o il servizio, per introdurre le quali, in forza del principio di legalità, sarebbe comunque necessaria una norma *ad hoc*.

Le seconde – ossia le forme di controllo *ex post* – dovrebbero essere ripartite tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e autorità giudiziaria, riconoscendo alla prima poteri di controllo e ispezione sui modelli operativi utilizzati da *provider* e siti Internet, come sopra individuati, anche attraverso specifici poteri sanzionatori di tipo economico in caso di reiterati inadempimenti delle previsioni legali; alla seconda il potere di adottare i più gravi provvedimenti sanzionatori, oltre che – ovviamente – nei confronti degli «utenti attivi» che abbiano violato la legge penale, soprattutto nei confronti dei siti o fornitori del servizio, potendo ordinare la rimozione di specifici contenuti o finanche la chiusura del sito medesimo, come del resto avviene già oggi nei casi di violazione del diritto d'autore mediante condivisione di contenuti protetti [78]. Non sembra accettabile, invece, il riconoscimento in capo all'Autorità garante di autonomi poteri sanzionatori aventi ad oggetto la rimozione dei contenuti – come i cosiddetti profili personali degli utenti di un *social network* – o direttamente l'inibizione all'accesso dei

siti che non soddisfino i requisiti legali per l'identificazione degli utenti. Questa soluzione, seguita dall'art. 13, comma primo, dello *Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica* allegato alla delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sarebbe in contrasto con la riserva di giurisdizione posta in Costituzione a tutela delle libertà fondamentali^[79]: trattandosi di poteri incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero è quindi consigliabile l'attribuzione all'autorità giudiziaria. Si potrebbe ragionare, al più, sulla possibilità da parte dell'Autorità garante di esercitare poteri ispettivi e di controllo, sempre tuttavia finalizzati a sollecitare un intervento dell'autorità giudiziaria.

Una normativa di tal fatta, presumibilmente avversata da chi ritiene che la rete possa essere oggetto al massimo di regole di *soft law*, elaborate dal basso^[80], fornirebbe una prima disciplina del cyberspazio, sicuramente non in contrasto con l'art. 21 Cost., ma anzi in linea con la sua *ratio* e a tutela di altri interessi di pari livello costituzionale, nell'ottica della ricerca di un adeguato bilanciamento tra questi e la libertà di manifestare il proprio pensiero tramite Internet. L'Internet anonima è, infatti, l'Internet anarchica, ma non sarà la «costituzione spontanea»^[81] del cyberspazio a tutelare i diritti degli uni contro gli abusi degli altri.

^[1] «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances».

^[2] *McIntyre v. Ohio Campaign Commission*, 514 U.S. 334, 115 S.Ct. 1511 (1995).

^[3] *Ibidem*: «provides a way for a writer who may be personally unpopular to ensure that readers will not prejudge her message simply because they do not like its proponent»

^[4] *Ibidem*: «Under our Constitution, anonymous pamphleteering is not a pernicious, fraudulent practice, but an honorable tradition of advocacy and of dissent. Anonymity is a shield from the tyranny of the majority».

^[5] *Krinsky v. Doe 6*, 159 Cal. App. 4a 1154, 1162 (Cal. Ct. App. 2008): «The use of a pseudonymous screen name offers a safe outlet for the user to experiment with novel ideas, express unorthodox political views, or criticize corporate or individual behavior without fear of intimidation or reprisal. In addition, by concealing speakers' identities, the online forum allows individuals of any economic, political, or social status to be heard without suppression or other intervention by the media or more powerful figures in the field».

^[6] *Doe v. Cahill*, 884 A.2d 451, No. 266, 2005 (Del. Supreme Ct., 2005): «Internet speech is often anonymous. “Many participants in cyberspace discussions employ pseudonymous identities, and, even when a speaker chooses to reveal her real name, she may still be anonymous for all practical purposes.” For better or worse, then, “the audience must evaluate [a] speaker’s ideas based on her words alone.” “This unique feature of [the internet] promises to make public debate in cyberspace less hierarchical and discriminatory” than in the real world because it disguises status indicators such as race, class, and age. It is clear that speech over the internet is entitled to First Amendment protection. This protection extends to anonymous internet speech. Anonymous internet speech in blogs or chat rooms in some instances can become the modern equivalent of political pamphleteering. As the United States Supreme Court recently noted, “anonymous pamphleteering is not a pernicious, fraudulent practice, but an honorable tradition of advocacy and dissent.” The United States Supreme Court continued, “[t]he right to remain anonymous

may be abused when it shields fraudulent conduct. But political speech by its nature will sometimes have unpalatable consequences, and, in general, our society accords greater weight to the value of free speech than to the dangers of its misuse”».

[7] Sul concetto di “codice” applicato a Internet si v., per tutti, Lessig, *Code. Version 2.0*, New York, 2006.

[8] Wallace, *Nameless in Cyberspace. Anonymity on the Internet*, Cato Institute Briefing Papers, no. 54, December 8, 1999: «Anonymous and pseudonymous speech on the Internet forms a part of the rich tradition of such speech in prior media, including print, and is entitled to the same First Amendment protections. Legislation against anonymity threatens to end that rich tradition and should be opposed».

[9] Riccio, *Diritto all’anonimato e responsabilità civile del provider*, in *Internet e il diritto dei privati*, a cura di Nivarra – Ricciuto, Torino, 2002, p. 29.

[10] Riccio, *op. cit.*, p. 27 s., che richiama la ricostruzione di Westin, *Privacy and Freedom*, New York, 1967, p. 67, il quale individuava il concetto di anonimato nella libertà del soggetto di non essere identificato come autore di un pubblico comportamento.

[11] Pelino, *L’anonimato su Internet*, in *Diritto all’anonimato*, a cura di Finocchiaro, vol. quarantottesimo del *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia* diretto da Galgano, Padova, 2008, p. 293.

[12] Bianchi, *Anonimato in Rete, libertà di espressione e identità personale. La Corte Suprema di Israele: l’anonimato rende Internet ciò che è*, in *Persona e Danno*, a cura di Cendon, <http://www.personaedanno.it>.

[13] Pelino, *op. cit.*, p. 292.

[14] Sia consentito rinviare a Betzu, *Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali*, in *Quad. cost.*, 2006, p. 511 ss.

[15] Cfr. Cass. pen., sentt. nn. 6042 e 1369 del 2009.

[16] In argomento Parodi, *Criminalità informatica ed indagini telematiche: profili tecnici, normativi ed investigativi*, Relazione tenuta presso il Convegno C.S.M. dal titolo *Innovazioni tecnologiche in materia informatica e protocolli investigativi*, Roma, 19/21.9.2005, il quale giustamente osserva che la specifica funzionalità dei *remailer* anonimi «corrisponde ad una delle impostazioni “filosofiche” di Internet, in base alla quale la “rete” deve essere un luogo di libero – ed incontrollato- scambio del pensiero; in quest’ottica quindi i siti in oggetto, oltre a garantire l’invio anonimo di corrispondenza, possono fornire analoghi servizi, quali l’uso di caselle anonime per ricevere posta o la possibilità di partecipare con le medesime modalità anonime ai *newsgroup*. Il limite intrinseco di tale servizio è costituito dal fatto che nella “memoria” del server in oggetto restano “logati” i messaggi che il singolo utente ha inviato per l’invio anonimo; nella sue forme più recenti il software di gestione di tali programmi è stato creato in modo tale da ovviare a tale inconveniente, così da non consentire nemmeno al gestore del server la possibilità di conoscere l’identità degli utenti che si sono collegati. Si tratta di situazioni che si presentano in forte contrasto con il principio della “rintracciabilità a fini giuridici”, che possono avere trovato- e in qualche modo trovano, quantomeno socialmente- una giustificazione nel fatto di essere “nati” per consentire a soggetti residenti in stati in cui la libertà di espressione è limitata di partecipare alle comunicazioni in “rete” senza correre il rischio di essere individuati e, quindi, perseguiti».

[17] Sembra essere ricorrente, in una certa parte della letteratura giuridica contemporanea, la tendenza a

violare i principi fondamentali della logica classica.

[18] Cfr., per tutti, Pace – Manetti, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Comm. Cost.*, Bologna – Roma, 2006, p. 89.

[19] Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 36 s.: «Poiché è riconosciuto il diritto a manifestare il proprio pensiero restano escluse dalla garanzia (ma non però direttamente vietate) le manifestazioni che non rispondano alle interiori persuasioni o all'interiore pensiero, le affermazioni o le negazioni che non corrispondano alle effettive convinzioni e valutazioni, e consentito al legislatore ordinario di vietare e punire in vantaggio della fede pubblica in generale, o di più individuati interessi di singoli o di collettività, il subiettivamente falso, la menzogna [...], il dolo, l'inganno, il raggirio o la frode, ove sia raggiunta la prova della divergenza della espressione dall'interiore pensiero».

[20] Questa conclusione non discende da interpretazioni assiologiche o ideologicamente orientate, che porterebbero, viceversa, alla soluzione opposta, in nome di un'esaltazione dei valori democratici sottesi alla libertà di espressione, ma deriva direttamente dal testo costituzionale, la cui chiara dizione rappresenta un vincolo non aggirabile dall'interprete.

[21] Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, a cura di Cuniberti, Milano, 2008, p. 240 s.

[22] Trib. Firenze, 13 ottobre 2009, n. 12706/09 R.

[23] Conclusione, questa, implicitamente richiamata dalla Corte Suprema Britannica, che nel 2009 ha negato che la mera volontà di mantenere l'anonimato possa essere considerata una ragionevole aspettativa giuridicamente tutelata: «blogging is essentially a public rather than a private activity».

[24] D'Aloia, *Libertà di manifestazione del pensiero e mezzi di comunicazione*, in *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, a cura di Pizzorusso, Romboli, Ruggeri, Saitta e Silvestri, Milano, 2005, p. 105 s.

[25] Cfr. Falletti, *Comunicazione, corrispondenza e riservatezza on line*, in *Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche*, a cura di Cassano e Cimino, Padova, 2009, p. 503.

[26] In senso apparentemente positivo invece, pur con diverse sfumature, si v. Spagnoletti, *Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo Internet*, in *Giur. mer.*, 2003, p. 1621.

[27] Tipico *social network* è Facebook. Per un caso di diffamazione tramite Facebook si v. Trib. Monza, sez. IV civile, 2 marzo 2010, che ha riconosciuto la responsabilità civile dell'utente, ma si è limitato, per quanto riguarda i gestori del sito, alla sibillina affermazione secondo cui «I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca "Google"). In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di "Facebook" sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto».

[28] Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2009, n. 10535.

[29] Trib. Aosta, sent. del 25 maggio 2006, in *Dir. Internet*, 2006, p. 486, con nota critica di Galdieri.

[30] App. Torino, 23 aprile 2010, in *Corriere del Merito*, 2010, p. 1073.

[31] Cfr. Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 220.

[32] Cfr. Costanzo, *La "stampa" telematica nell'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 2/2011.

[33] Cfr. Trib. Firenze, sez. I pen., 14 maggio 2009, n. 982. in *Dir. Inf.*, 2009, p. 911. Sulla possibilità di estendere la disciplina dei prodotti editoriali anche ai giornali telematici, con le conseguenze penali che ne derivano, in presenza di talune condizioni quali la periodicità regolare, il titolo identificativo e la diffusione presso il pubblico di informazioni legate all'attualità si v. anche Trib. Modica, 8 maggio 2008, in *Dir. Inf.*, 2008, p. 815.

[34] Trib. Milano, Ufficio G.i.p., decreto 11 dicembre 2008, in *Foro Ambrosiano*, 2008, p. 401. In dottrina Pezzella, *Blog uguale giornale? C'è chi dice di sì. Se chi gestisce il sito è come il direttore*, in *Diritto e Giust.*, 2006, p. 75, nel caso «in cui i curatori di una testata giornalistica *online*, per scelta propria operata al fine di poter godere delle provvidenze economiche in materia di editoria, decidano di registrare la testata e di sottoporsi alla normativa sulla stampa, che prevede tra l'altro la nomina di un direttore o di un vicedirettore responsabile. È evidente in questo caso che, al di là della mancanza del requisito della stampa tipografica, si realizza un vero e proprio giornale *online* e che in caso di diffamazione, anche nel caso di contributi inviati da soggetti estranei alla redazione, si sarà di fronte ad una diffamazione a mezzo stampa, con il direttore responsabile che potrà essere perseguito ai sensi dell'articolo 596-bis c.p. senza che possa invocarsi l'applicazione di un'analogia in *malam partem*».

[35] Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in *Giur. it.*, n. 6 del 2011, con nota di Mascalzoni, *Sulla responsabilità del direttore di un quotidiano on line per diffamazione*.

[36] *Ibidem*.

[37] *Ibidem*. Ma nel caso prospettato essi dovranno rispondere «a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art. 57 c.p.».

[38] *Ibidem*.

[39] Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, cit.. In dottrina, tra gli altri, Melzi D'Eril - Vigevani, *La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 98 ss.; Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa*, Milano, 2006, p.172 ss.

[40] 47 U.S.C. § 230 (c) (1).

[41] *Contra* A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, Torino, 2009, p. 173, secondo la quale è invece decisivo il ruolo svolto dal giudice nel valutare, caso per caso, la presenza o meno dei requisiti indicati dalla l. n. 62 del 2001, «o di individuarne di nuovi». Opinione, questa, che sembra attribuire al giudice un ruolo creativo, in contrasto con il principio di legalità espressamente sancito in materia penale dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, oltre che in via generale dal comma secondo dell'art. 101, il quale stabilisce che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

[42] Dello stesso avviso è I. Pisa, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2011, p. 455 ss., secondo cui «La "aporia" legislativa è, tuttavia, palese e resa vieppiù imbarazzante dalle evoluzioni della struttura che i periodici *online* assumono ormai nella grande maggioranza dei casi: la pagina *web* è resa, infatti, interattiva dalla possibilità di lasciare commenti e spesso reca collegamenti ai *blog* di giornalisti e collaboratori della testata. La presenza di un elevato

grado di "democrazia" verso chi desideri interfacciarsi direttamente con la pagina per condividere le proprie riflessioni avvicina notevolmente questi siti ai già citati *blog* e forum. Da questi ultimi, com'è ovvio, i periodici *online* si distinguono per la struttura redazionale che ne cura l'edizione, ma sovente anche per il problematico aspetto dell'assenza di un "moderatore" - presente, viceversa, in molti *blog* - che opportunamente seleziona i post degli utenti, impedendone la pubblicazione o curandone la celere rimozione qualora integrino un illecito. Può apparire in effetti paradossale che un quotidiano telematico, presumibilmente ad ampia diffusione, o comunque con una diffusività potenziale elevata, difetti di un controllo proprio nella sede più delicata, cioè l'apertura ai contributi di terzi».

[43] Cfr. Cassano – Contaldo, *Diritti della persona, Internet e responsabilità dei soggetti intermediari*, in *Corr. Giur.*, n. 8 del 2010, All. 1, 5: «Anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i "nuovi" diritti della persona alla riservatezza, all'identità personale e non ultimo all'oblio. Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia ed eguaglianza, al tempo stesso per le sue stesse potenzialità può essere utilizzato più di ogni altro per ledere in maniera dirompente, e forse irrimediabile, proprio questi stessi aspetti. Da un punto di vista giuridico, quindi, tutte le tematiche tradizionali sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero si ripropongono in Internet in maniera amplificata, non fosse altro che per quella velocità e quella aterritorialità che ne costituiscono i tratti caratteristici».

[44] Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2003, n. 46226.

[45] Trib. Milano, ord. 3 marzo 1976, *G.U.* 1ª serie speciale, 8 settembre 1976, n. 239.

[46] Corte cost., sent. n. 198 del 1982, in *Foro it.*, I, 1983, p. 570, con nota di Fiandaca.

[47] Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2007, n. 29410: «Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, infatti, la pubblicazione di un articolo di stampa senza indicazione dell'autore non dimostra di per sé che ne sia autore il direttore del quotidiano o del settimanale che lo pubblica. Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga quello previsto dall'art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il concorso nel delitto di diffamazione».

[48] Come osserva Scorza, *Anonimato in Rete e responsabilità del provider*, in *Interlex*, 11 aprile 2002, è necessario che «le regole dell'informazione in Rete debbano essere ricercate nella realizzazione di un binomio giuridico indissolubile tra la libertà del singolo di manifestare il proprio pensiero e la propria opinione e la sua responsabilità per ogni eventuale abuso».

Basti ricordare, a conferma, l'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789: «*La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge*».

Sull'esigenza di superare i pericoli di un trattamento penale non omogeneo del fenomeno si v. anche Minotti, *Cybercrime. I reati commessi in Rete e la loro disciplina*, in *Polizia Moderna*, mensile ufficiale della Polizia di Stato, dicembre 2010.

[49] Cuniberti, *Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia*, in *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, cit., p. 361.

[50] WikiLeaks pubblica sull'omonimo sito materiale coperto da segreto, ottenuto attraverso "informati" terzi, dei quali garantisce l'anonimato attraverso un potente sistema di cifratura delle

informazioni.

[51] Sulle quali Aresu, *La rivoluzione dei social media?*, in *Rivista di Studi Politici – S. Pio V*, 2011, p. 75 ss.

[52] T. E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista AIC*, n. 1 del 2011, p. 16.

[53] Bellasio, *WikiLeaks e Julian Assange, la legge è uguale per tutti*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 dicembre 2010.

[54] “Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell’ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso”.

[55] “Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] dell’ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso”.

[56] V. Frosini, *La democrazia nel XXI secolo*, Roma, 1997, p. 42.

[57] Pace, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 2001, p. 35 ss.

[58] Azzariti, *I costituzionalisti al tempo di Babele*, in *Diritto pubblico*, 2010, p. 754, cui si rinvia per l’analisi del fenomeno del polverizzarsi dei linguaggi dei costituzionalisti, che altro non è se non il risolto della crisi del metodo giuridico nello studio del diritto costituzionale.

[59] Così Rodotà, *Proprietà, Privacy e Pornografia, le tre «P» di Internet*, in *Problemi dell’informazione*, 2001, p. 239.

[60] Corte cost., sent. n. 826 del 1988.

[61] Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione, Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna, 2005, p. 68, che, tuttavia, limitava le sue considerazioni all'informazione a mezzo stampa.

[62] Cfr., con grande lungimiranza, Johnson, *The Unscrupulous Diner's Dilemma and Anonymity in Cyberspace*, 1994: «The ultimate implication, I believe, is that to achieve a civilized form of cyberspace, we have to limit the use of anonymous communications».

[63] Levmore, *The Internet's Anonymity Problem*, in *The Offensive Internet. Speech, Privacy, and Reputation*, a cura di Levmore e Nussbaum, Harvard University Press, Cambridge – London, 2010, p. 63: «The simple argument for legal intervention is that there is probably a market failure».

[64] Cfr. Levmore, *The Internet's Anonymity Problem*, cit., p. 51: «novelty and free speech claims have probably protected the Internet from legal regulation in a manner that has generated excessive costs to the targets of offensive speech and perhaps to Internet entrepreneurs as well. Non-anonymity, or identifiability, is one route to reducing these costs; privileging a notice-and-takedown policy is another».

[65] Valastro, sub *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione*, I, a cura di Bifulco, Celotto e Olivetti, Torino, 2006, p. 459.

[66] Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 1987, n. 4600.

[67] Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13067.

[68] Cass. civ., sez. un., 9 novembre 1994, n. 9288.

[69] Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 18 ss.

[70] Si v. Arangio-Ruiz, *Il diritto di stampa*, Modena, 1905, p. 65 ss., 88 ss., 116 ss., citato dallo stesso Esposito.

[71] Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 21, nota 39, che riprende una felice constatazione del Mannheim, *Pressrecht*, Berlin, 1927, p. 47.

[72] Non pertinente sarebbe l'obiezione secondo cui i *blog* rivestono una dimensione strettamente personale, e quindi non riconducibile a quella propria dei giornali telematici. Al di là della controversa natura del *blog*, non vi è dubbio che per quelli strutturati come articolazioni complesse e che ricavano un utile economico dall'attività – come, ad esempio, *The Huffington Post* – una tale assimilabilità costituisca un'evidenza empirica.

[73] Cfr. I. Pisa, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, cit.; Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, cit., p. 234, secondo cui «Una disciplina realmente rispettosa delle garanzie costituzionali non potrebbe che ripartire tra provider e blogger (o amministratore di altri spazi di discussione aperti alla partecipazione di tutti), in modo equilibrato e con una piena consapevolezza delle problematiche tecniche del settore, un'unica responsabilità: quella di consentire sempre [...] la possibilità di individuazione di chiunque immetta materiali sui siti dei quali essi – a vario titolo – hanno il controllo, qualora l'immissione di tali materiali configuri, almeno in ipotesi, un fatto illecito».

[74] Quanto meno accedendo alla tesi prevalente secondo cui la colpa omissiva sarebbe tipica, potendosi configurare soltanto nei casi in cui l'agente non abbia tenuto il comportamento che aveva l'obbligo

giuridico di tenere. In argomento, tra i molti, si v. Breccia – Brusciuglia - Busnelli – Giardina – Giusti – Loi – Navarretta – Paladini – Poletti, *Diritto privato*, tomo II, Torino, 2010, p. 627.

[75] Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 13 ottobre 2009, n. 3959.

[76] Così anche Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, cit., p. 233.

[77] Cfr. Cuniberti, *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, cit., p. 233; Micozzi, *Quando il blogger diventa direttore responsabile (nota alla sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006, n. 553/04)*, giugno 2006, in *penale.it*.

Contra Costanzo, *La "stampa" telematica nell'ordinamento italiano*, cit., secondo cui «non dovrebbero residuare dubbi sul fatto che, per qualsiasi pubblicazione in internet, debba, innanzi tutto, rispondere colui che ne risulta (se risulta) l'autore materiale (ex art. 595, comma 3, c.p.), ma anche chi risulti dominus del relativo spazio web, vuoi a titolo di concorso nella commissione del fatto illecito, o, come tipicamente avviene nel caso di un sito da lui stesso moderato, a titolo di omissione per non aver impedito il fatto, pur essendone a conoscenza. In altri termini, alla perfetta padronanza del sito non può non corrispondere una responsabilità parimenti totale».

[78] Si v., da ultimo, Trib. Milano, 7 giugno 2011, n. 7680.

[79] Cfr. De Minico, *Diritto d'autore batte Costituzione 2 a 0*, in *questa Rivista*, 22 luglio 2011, la quale giustamente ricorda che, «Connotando la forma di Stato, le libertà ne sono attribuiti ineliminabili, intangibili nel loro nocciolo duro anche dalla volontà normativa di revisione costituzionale o sovranazionale, e limitabili solo su decisione motivata dell'autorità giudiziaria alle condizioni poste dalla legge».

[80] Sulle quali v. le condivisibili osservazioni di Bin, *Soft law, no law*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Somma, Torino, 2009, p. 31 ss.: «Devviare dalle forme tipiche della produzione di norme generali significa smarrire uno dei capisaldi dello Stato di diritto, la netta separazione tra i documenti che sono abilitati (e legittimati) a produrre regole obbligatorie per la generalità dei consociati e i documenti che sono privi di tali obbligatorietà. Sarà anche vero che tutto ciò appartiene alla mitologia dello stato liberale, che assegnare alle istituzioni rappresentative la funzione di garantire la "volontà generale" risponda più all'ideologia che alla realtà effettiva dello Stato costituzionale, ma non è certo meno vero che le prassi di negoziazione politica tipiche della governance aprono un canale privilegiato per gli interessi sociali più forti e meglio organizzati: sicché la "legittimazione dal basso" che può giustificare la produzione normativa "negoziata" o comunque ispirata dal "mercato" o dalla "cosa da regolare", non è per nulla tranquillizzante, se riletta dall'angolo visuale dello Stato di diritto e dei suoi principi».

[81] L'espressione è di Ciarlo, *Contro l'idea di Costituzione spontanea*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 101 ss.